

16695



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

626/F23

DECRETO DIRIGENZIALE N. 75 /DA del 20 FEB 2019

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Impegno n. 587 Atto 75/14 del 2019  
Importo € 217,50  
Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019  
Messina 22-02-19 Il Funzionario *[Signature]*

**Oggetto:** - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 683/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. - **Picciolo Alessandra c/ CAS.**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** in data 05/02/2019 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G., la cartella di pagamento n° 2018/001/sc/000000683/0/002 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 217,50 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n° 683/2018 emessa a favore della sig.ra Picciolo Alessandra, che si allega;

**Che** tale pagamento di € 217,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

**Che** il pagamento della somma di € 217,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi **entro il 01/03/2019**;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

**Impegnare** la somma di € 217,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**Liquidare**, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. da effettuare **entro il termine del 01/03/2019**.

**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Direttore Generale  
Ing. Salvatore Minaldi


**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**
**1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI**

--	--

**2. DELEGA IRREVOCABILE A**

--	--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)** **T X H 2 0 1 8 7 1 0 0 0 9 3 3 9 8**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

**4. CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV

CODICE FISCALE

giorno mese anno




0 1 9 6 2 4 2 0 8 3 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

**5.**

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV

CODICE FISCALE

giorno mese anno



**6. UFFICIO O ENTE****7. COD. TERRITORIALE (\*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO**

T	X	H
codice		
sub. codice (*)		

--	--	--

--

R	G
---	---

2 0 1 8 0 0 1	S C 0 0 0 0 0 0 6 8 3 0
anno	numero

**11. CODICE TRIBUTO**

1	1	0	T
8	0	6	T

**12. DESCRIZIONE (\*)**

REGISTRO: ALTRE VOCI - FISSA
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

**13. IMPORTO**

200,00
17,50
217,50

**14. COD. DESTINATARIO**


PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTODICIASSETTE / 50

DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
		AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario		
n.	/	
cod. ABI CAB		
firma _____		

R.G. n. 225/2015

n. 225/24  
SENTEZI

683/18

41475/18 *oromai*

n. 827/18 *Repara.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Emanuele Quadraccia, all'esito della discussione orale svolta in data odierna ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunziato, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di grado d'appello iscritto al n. 225/2015 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.",

promosso da

PICCIOLI ALESSANDRO, nato a Milazzo il 21.01.1971 (cod. fisc. PCCLSN71A21F2060), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Fumia e presso lo stesso elettiivamente domiciliato, in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via Piazza San Francesco di Paola n. 1, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello

- appellante -

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Sinagra ed elettiivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Mazzeo, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via Caduti di Nassiria n.2/K, giusta procura in atti

- appello -

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27.06.2018 ed atti introduttivi.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, PICCIOLI



R.G. n. 225/2015

Alessandro ha proposto appello avverso e per la riforma della sentenza n. 76/14 depositata in data 21.06.2014 dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia a definizione del giudizio diretto al risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla vettura di sua proprietà Mercedes tg. BL158NY, allorquando, in data 26.02.2013, mentre percorreva il tratto autostradale A/20 in direzione Palermo-Messina, deduceva di essere entrato in collisione con dei detriti ferrosi presenti sul manto stradale.

Nel corso del giudizio di primo grado, l'odierno appellato aveva eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace, asserendo che territorialmente competente a decidere della controversia fosse il Giudice di Pace di Messina, in base alle norme sul foro generale delle persone giuridiche e sul *forum destinatae solutionis*. Tale eccezione veniva respinta dal giudice di prime cure, il quale, con la sentenza oggi gravata, si pronunciava respingendo la domanda di risarcimento dei danni formulata da PICCIOLO Alessandro e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE come legalmente rappresentato.

Nel presente giudizio di impugnazione il PICCIOLO ha articolato quale unico motivo di appello l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Giudice di prime cure avesse completamente errato nella decisione al momento di dichiarare non raggiunta la prova del verificarsi del fatto dannoso. Secondo l'odierno appellato, infatti, il Giudice non avrebbe valutato correttamente le deposizioni rese dai testi Sulsenti Sonia (moglie della parte attrice) e Pensabene Alessandro, le quali, a suo dire, non potevano che condurre ad esito opposto in ordine al profilo probatorio (v., pag. 7 dell'atto di appello: "[...] Concludendo, al contrario di quanto il Giudicante sostiene, la prova della responsabilità dell'Ente convenuto è stata fornita, così come è stato dimostrato il nesso causale tra il fatto ed i danni riportati dall'auto del Signor Picciolo Alessandro, per cui la sentenza va riformata e va accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore-appellante.").

Per tali motivi, ridotti dianzi a sintesi, PICCIOLO Alessandro ha instato per la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

Il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE si è costituito nella controversia insistendo nelle deduzioni già svolte innanzi al giudice di prossimità e rilevando, in

*trattasse [...]. Io non scesi dall'automobile. [...] Mio marito si fermò e non riuscì a capire cosa fosse [...].*" (cfr., verbale di udienza del 03.02.2014). Allo stesso modo, il Pensabene nulla ha saputo riferire sui fatti per cui è causa, limitandosi a raccontare di aver intravisto, diverse ore prima, lungo lo stesso tratto autostradale: "*[...] un oggetto metallico [...] se non erro una staffa che serve per trattenere i ferri di armatura di un pilastro [...]. Il giorno successivo incontrai il dottore Picciolo nel laboratorio dove svolge la sua attività lavorativa e mi raccontò cosa gli era successo la sera prima e io gli riferii quanto da me visto nel pomeriggio della stessa giornata.*" (cfr., ancora, verbale di udienza del 03.02.2014).

Non può poi sottacersi la circostanza che, come confermato dal teste Sulsenti, il PICCIOLI, per ragioni incomprensibili, non avrebbe comunicato alcunché dell'accaduto al casello di Barcellona Pozzo di Gotto, al momento di lasciare l'autostrada.

Da tali superiori affermazioni emerge quindi con nettezza la carenza probatoria in ordine alla supposta responsabilità extracontrattuale ascritta dal PICCIOLI all'ente oggi appellato. Parte appellante, infatti, non è riuscita a dimostrare né che "*l'oggetto metallico*" avvistato, diverse ore prima, dal teste Pensabene, fosse lo stesso che avrebbe, a suo dire, danneggiato l'automobile, né, tampoco, ha offerto, nei termini sopra tratteggiati, convincenti spiegazioni sul nesso di causalità.

La sentenza impugnata, in conclusione, espone in maniera compiuta le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a presidio della decisione di rigetto dell'attore pretesa. Ciò vale, in conclusione, a superare l'asserita illogicità e contraddittorietà del processo motivazionale dallo stesso seguito.

Ne consegue l'assoluta irrilevanza della deposizione del teste Traina Antonino, sentito in ordine al *quantum debeatur*.

Alla reiezione del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della controparte.

Attesa la reiezione del presente gravame, sussistono, infine, le condizioni per dare atto - ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13 del Testo Unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il comma I *quater* - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata

P.Q.M.



R.G. n. 225/2015

il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da PICCIOLO Alessandro;
- 2) conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Novara di Sicilia n. 76/14 del 28.05-21.06.2014, in ogni sua parte e statuizione;
- 3) condanna PICCIOLO Alessandro alla rifusione, in favore della controparte, della complessiva somma di € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I *quater*, del Testo Unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, co. 1 *bis*.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, li 27.06.2018

IL GIUDICE

Dott. Emanuele Quadraccia

*Emanuele Quadraccia*

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
*27 GIU. 2018*  
addi ————— IL CANCELLIERE G1

Funzionario Giudiziario  
Ditta: Giovanna Crisafulli

*Giovanna Crisafulli*

